

1

ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO

(articoli 7 e 8 della Legge 28 gennaio 1977, numero

10)

L'anno millenovecentonovanta, il mese di maggio, il
giorno due.

(2.5.1990)

Il sottoscritto:

- EGISTO NARDI, nato a Carrara il quindici ottobre
millenovecentotrentaquattro ed ivi residente, Via
Moneta 5/b, dirigente, codice fiscale NRD GST 34R15
B832M, coniugato in regime di comunione legale;

PREMESSO:

- in data 14 luglio 1988, protocollo numero
21902/3890 ha presentato al Sindaco del Comune di
Carrara istanza per ottenere la concessione a
realizzare un intervento di edilizia abitativa ai
sensi della Legge 28 gennaio 1977, numero 10, per
ristrutturare un fabbricato formato da 5 piani, di
cui uno parzialmente interrato ed i piani 1°, 2° e
sottotetto da adibire ad unità abitative sul
terreno in Carrara, Via Cavour, di catastali metri
quadrati 329 (trecentoventinove), confinante con
Via Cavour, Via Ulivi e beni di cui ai mappali 421,
422 e 430 del foglio 40, ed identificato nel Nuovo
Catasto Terreni del Comune di Carrara al foglio 40,

2

con il mappale 432, di metri quadrati 329 e meglio
risultante nella mappa catastale che a questo atto
si allega sotto la lettera "A";

- nell'istanza anzidetta ha dichiarato di volersi
impegnare ad applicare prezzi di vendita e canoni
di locazione determinati ai sensi della convenzione
tipo approvata dalla Regione Toscana ai sensi
dell'articolo 8 della Legge 28 gennaio 1977, numero
10;

- la quota di contributo commisurato al costo di
costruzione è stata determinata in Lire 9.998.000
(novemilioninovecentonovantottomila);

- la quota di contributo commisurata all'incidenza
delle spese di urbanizzazione è stata determinata
in Lire 14.478.000

(quattordicimilioni quattrocento settantottomila).

Tanto premesso e che forma parte prima, integrante
e sostanziale di questo atto, il sottoscritto:

SI OBBLIGA NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CARRARA

1) ad applicare prezzi di vendita e canoni di
locazione nella misura determinata dal Comune
stesso e qui di seguito riportata;

2) a realizzare gli interventi di edilizia
abitativa di cui alla richiesta concessione,
consistenti nella realizzazione di 9 alloggi per

metri quadrati 460,85 (quattrocentosessanta virgola ottantacinque) di superficie utile della residenza, con l'osservanza delle caratteristiche, condizioni, modalità e termini di cui ai successivi articoli a fronte dell'esonero da parte del Comune di Carrara dalla corresponsione della quota di contributo riguardante la concessione ad edificare di cui all'articolo 6 della Legge 28 gennaio 1977, numero 10, determinata ai sensi delle disposizioni vigenti;

3) ad osservare:

a) le caratteristiche tipologiche risultanti dal progetto allegato alla istanza, ammissibili a convenzione in quanto comprese nei limiti fissati al punto 2 (due) della delibera del Consiglio Regionale della Toscana numero 260 del 23 giugno 1978;

b) le caratteristiche costruttive e di finitura relative ai pavimenti degli alloggi e dei servizi, alle pareti, agli infissi interni ed esterni, agli impianti sanitari, elettrici e di riscaldamento termo-acustiche, risultanti dal capitolato che a questo atto si allega sotto la lettera "B".

Eventuali varianti interne devono essere autorizzate dal Comune e comunque non devono

4

riguardare la classe di finitura degli alloggi, non dovendo assolutamente modificare il costo di costruzione fissato in concessione.

4) Ad accettare che il Comune:

entro 60 (sessanta) giorni dall'ultimazione di tutti i lavori comunicata dal dichiarante concessionario, accerti l'assolvimento, da parte del concessionario stesso, di tutti gli oneri previsti nella concessione;

anche in corso d'opera verifichi se lo ritenesse opportuno la corrispondenza di cui ai precedenti articoli 2 (due) e 3 (tre); nonché a richiedere la verifica del Comune alle seguenti fasi:

a) tracciamento ed esecuzione delle fondazioni;

b) solaio di copertura ed anche per tutti gli adempimenti di cui non sia possibile la verifica a lavori ultimati.

Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla richiesta del concessionario, la verifica si intenderà effettuata favorevolmente.

E' comunque salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 13 (tredici) nel caso in cui venga altrimenti accertata la non corrispondenza degli alloggi alle caratteristiche di cui agli articoli 2 (due) e 3 (tre) di questo atto.

5). POICHE' il prezzo massimo complessivo di cessione di tutte le unità immobiliari convenzionate è costituito, ai sensi dell'articolo 8 della Legge 28 gennaio 1977, numero 10 e del provvedimento del Consiglio Regionale della Toscana numero 260 del 23 giugno 1978 e della deliberazione del Consiglio Comunale numero 355 del 17 ottobre 1978 e della Giunta Municipale numero 1327 del 30 luglio 1980 che dà attuazione a detto provvedimento dalle seguenti voci:

a) costo dell'area edificatoria, per l'importo di Lire 33.327.000 (trentatremilionitrecentoventisettemila) pari a Lire 101.298 (centounomiladuecentonovantotto) al metro quadrato, corrispondente al 20% (venti per cento) del costo di costruzione come definito ai sensi dell'articolo 6 della Legge 28 gennaio 1977, numero 10; tale importo risulta ammissibile al convenzionamento in quanto non superiore all'incidenza massima del costo dell'area sul costo di costruzione determinato dalla tabella numero 1 (uno) allegata alla deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana numero 260 del 23 giugno 1978;

b) costo di costruzione stabilito di intesa fra le

parti in base al capitolato ed in relazione alle
caratteristiche tipologiche, costruttive e di
finitura indicate in questo e nella convenzione in
Lire 614.984.000

(seicentoquattordicimilioninovecentoottantaquattrom
ila). Nel caso di interventi di edilizia abitativa
convenzionata di cui al punto numero 9 della
deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana
numero 260 del 23 maggio 1978, il costo di
costruzione è costituito dalla somma del valore di
mercato dell'esistente prima dell'intervento,
stimato dal Comune, sentito l'Ufficio Tecnico
Erariale e dal costo dell'intervento, individuato
dal Comune ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo
6 della Legge 28 gennaio 1977, numero 10;

c) costo delle opere di urbanizzazione, determinato
in misura pari a quello stabilito per il rilascio
della concessione ad edificare;

d) spese generali comprensive delle voci di cui
alla Tabella numero 2 (due) allegata alla
deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana
numero 260 del 23 giugno 1978, determinate dal
Consiglio Comunale in misura non superiore a quella
derivante dall'applicazione dei parametri di cui
alla citata tabella numero 2 (due);

7

E POICHE' il prezzo massimo complessivo relativo a tutte le unità immobiliari convenzionate determinato ai sensi di quanto sopra in Lire 730.434.000

(settecentotrentamilioniquattrocentotrentaquattromila) è riferito alla superficie utile complessiva di tali unità immobiliari, costituita:

a) per gli alloggi: dalla superficie utile abitabile misurata ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Ministeriale 3 ottobre 1975 (determinazione del costo massimo al metro quadrato di cui al 3° comma dell'articolo 8 della Legge 1° novembre 1965, numero 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia);

b) per le pertinenze non residenziali e non comuni: dal 60% (sessanta per cento) della superficie netta complessiva delle stesse per un totale di metri quadrati 538,79 (cinquecentotrentotto virgola settantanove), il prezzo massimo "medio" di cessione delle unità immobiliari di cui al presente atto è di Lire 1.585.000 (unmilione cinquecento ottantacinquemila) al metro quadrato di superficie utile abitabile, determinato dividendo il prezzo massimo complessivo di cessione di tutte le unità immobiliari convenzionate così

§

come risultano definite da quanto precedentemente detto per il totale di metri quadrati 460,85 (quattrocentosessanta virgola ottantacinque) di superficie utile abitabile delle unità immobiliari stesse:

IL CONCESSIONARIO SI OBBLIGA:

entro il termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, a sottoporre alla verifica del Comune la tabella millesimale per determinare i prezzi massimi unitari di cessione delle singole unità immobiliari in riferimento alle relative caratteristiche posizionali, prezzi la cui media, ponderata con le superfici abitabili delle unità immobiliari a cui si riferiscono, deve corrispondere al valore unitario indicato dal comma precedente.

6) Il prezzo massimo di cessione di cui al precedente articolo può essere aggiornato per il periodo intercorrente dal mese successivo a quello di stipulazione di questo atto unilaterale d'obbligo alla fine del mese di ultimazione dei lavori, applicando al prezzo iniziale il seguente coefficiente moltiplicativo:

$$P. \text{ finale} = P_i (1 + 0,50 \times I_f - I_i : I_i)$$

dove I_f = indice ufficiale ISTAT dei costi di

costruzione riferito alla data di ultimazione dei lavori.

I_i = lo stesso indice alla data di stipula di questo atto unilaterale d'obbligo.

Successivamente a tale data e per tutto il periodo di validità, i prezzi di cessione possono essere rivalutati a scadenza biennale in relazione alle variazioni degli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo l'ultimazione dei lavori, previa applicazione al costo, di un coefficiente di degrado per ogni anno decorrente dal sesto anno successivo a quello di ultimazione della costruzione stabilito nel modo seguente:

- a) 1% (un per cento) annuo per i successivi quindici anni;
- b) 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) per gli anni ulteriori.

Se si è proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o restauro dell'immobile, anno di costruzione è quello di ultimazione di tali lavori comunque accertato.

La revisione non si applica sulla somma già versata.

Ove le costruzioni di cui al presente atto beneficino di contributi pubblici a fondo perduto,

erogati in unica soluzione, il prezzo massimo di cessione sarà ridotto dell'intero ammontare di tali contributi.

Ove le costruzioni beneficino di contributi pubblici erogati in annualità, la rivalutazione del prezzo massimo iniziale deve essere ridotta nella stessa proporzione esistente fra tale prezzo ed il "valore attuale" delle annualità di contributo pubblico complessivamente impegnate.

Il "valore attuale" viene determinato alla data di stipula di questo atto unilaterale d'obbligo utilizzando il tasso corrispondente al costo complessivo della relativa operazione di mutuo.

Ove i benefici di cui ai comma precedenti venissero accordati ad un acquirente successivo al primo, ai successivi trasferimenti di alloggi si applicano le decurtazioni previste nei comma stessi.

7) Il canone annuo di locazione di ciascuna unità immobiliare e delle relative pertinenze è determinato ai sensi e secondo le modalità previste dalla Legge 27 luglio 1978, numero 392 "Disciplina delle locazioni di immobili urbani".

Il canone annuo di locazione determinato in applicazione del presente articolo può essere revisionato ai sensi e secondo le modalità previste

11

dalla Legge 27 luglio 1978, numero 392 "Disciplina delle locazioni di immobili urbani".

8) Nel caso di trasferimento della concessione a successori o aventi causa del concessionario prima della ultimazione degli alloggi convenzionati, il nuovo concessionario subentra nella posizione giuridica del precedente, relativamente a tutti i diritti, oneri ed obblighi assunti con questo atto unilaterale d'obbligo.

Il titolo che consente il trasferimento della concessione deve essere presentato al Comune unitamente ad una dichiarazione unilaterale d'obbligo redatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata con la quale il subentrante nella concessione si impegna al rispetto integrale di tutte le clausole portate da questo atto.

Il Comune provvede a trascrivere la dichiarazione unilaterale d'obbligo rilasciata dal concessionario subentrante, con le modalità di cui al successivo articolo 12).

9) In forza del trasferimento degli alloggi, gli acquirenti, e successivamente i loro aventi causa, subentrano nella posizione giuridica del concessionario, relativamente a tutti i diritti, oneri ed obblighi da lui assunti con questo atto,

senza eccezione alcuna.

Negli atti di trasferimento degli alloggi devono essere inserite clausole, da riportare nella nota di trascrizione, in cui l'acquirente dichiara di conoscere ed accettare quanto determinato in questo atto unilaterale d'obbligo e si impegna a non usare o disporre dell'alloggio in contrasto con le prescrizioni in esso contenute.

Le clausole di cui al comma precedente devono essere specificatamente confermate per iscritto ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile.

10) La durata di validità degli obblighi assunti con questo atto è determinata in anni 25 (venticinque). Il concessionario può essere sciolto dagli obblighi con questo atto assunti a condizione che non sia ancora iniziata l'esecuzione dei lavori.

In caso di annullamento o decadenza della concessione questo atto è risolto di diritto.

11) Questo atto unilaterale d'obbligo con le eventuali integrazioni o modifiche, deve essere trascritto a favore del Comune di Carrara nei Registri Immobiliari a cura e a spese del concessionario.

12) Le spese tutte di questo atto e sua

registrazione sono a carico del concessionario..

13) In caso di violazione della clausole e delle obbligazioni portate da questo atto relativamente ai prezzi di cessione e locazione degli alloggi, il concessionario, suoi aventi causa e successivi proprietari, fermi restando, gli obblighi assunti, sono tenuti al pagamento, a titolo di penale, di una somma pari al contributo di cui all'articolo 6 della Legge 28 gennaio 1977, numero 10 con gli interessi di mora, nella misura prevista all'articolo 35, primo comma del Decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, numero 1063 e decorrenti dal sessantunesimo giorno successivo all'ultimazione dei lavori fino alla data dell'effettivo pagamento, in proporzione agli alloggi ceduti o locati in difformità di quanto stabilito con questo atto.

Il concessionario, suoi aventi causa e successivi proprietari sono altresì tenuti al pagamento di una penale non superiore al doppio della somma di cui al primo comma.

Ferme restando le eventuali sanzioni previste dall'articolo 31 della Legge 17 agosto 1942, numero 1150 e dagli articoli 8, ultimo comma, 15 e 17 della Legge 28 gennaio 1977, numero 10 nel caso di

inosservanza anche parziale delle caratteristiche costruttive influenti sulla determinazione del prezzo di cessione e quindi del canone di locazione, il Comune può, a sua discrezione, imporre il rispetto delle prescrizioni previste nel capitolato oppure l'adeguamento del prezzo e del canone fissati in convenzione.

Nel caso in cui il Comune richieda l'adeguamento del prezzo di cessione fissato in convenzione, il concessionario, suoi aventi causa e successivi proprietari sono tenuti al pagamento di una penale pari al doppio della differenza fra il prezzo di cessione fissato in questo atto ed il nuovo prezzo adeguato ai sensi del comma precedente.

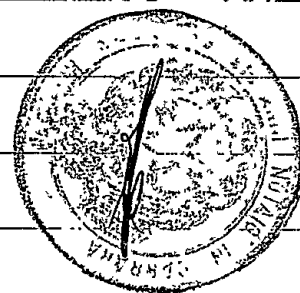
Nel caso in cui il Comune richieda l'adeguamento del canone di locazione, il concessionario, suoi aventi causa e successivi proprietari sono tenuti al pagamento di una penale così determinata: doppio della differenza tra il canone di locazione ed il nuovo canone adeguato per 9 (nove) anni.

Per la risoluzione di ogni controversia inerente e conseguente a questo atto, fatte salve le diverse ed inderogabili disposizioni di Legge, dovrà farsi ricorso all'arbitrato ai sensi degli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

I tre arbitri saranno nominati uno dal Comune, uno dal concessionario, suoi aventi causa o successivi proprietari; il terzo d'accordo fra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione rientra il Comune.

Le spese tutte di questo atto e sue conseguenziali sono a carico del concessionario che chiede l'applicazione del trattamento tributario di cui all'articolo 20 della Legge 28 gennaio 1977, numero 10 e disposizioni ivi richiamate, ed in particolare del comma 2° dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 601, che stabilisce l'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dall'imposta ipotecaria.

SI RICHIEDE CHE IL PRESENTE ATTO VENGA CONSERVATO
NEGLI ATTI DEL NOTAIO GIULIO FAGGIONI DI CARRARA.



FIRMATO A NORMA DI LEGGE

NARDI EGISTO

Repertorio numero 10:909 Raccolta numero 4:145

AUTENTICA DI FIRMA

Certifico io, Dottor GIULIO FAGGIONI, Notaio in Carrara, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di La Spezia e di Massa, che, previa rinuncia, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, il Signor:

16

= EGISTO NARDI, nato a Carrarà il 15 ottobre 1934,
ed ivi residente, Via Moneta 5/b, dirigente,
Signore della cui identità personale io Notaio
sono certo, ha firmato la scrittura che precede in
mia presenza:

Carrara, due maggio millenovecentonovanta:

FIRMATO A NORMA DI LEGGE

GIULIO FAGGIONI NOTAIO

UFFICIO TECNICO ERARIALE

SEZIONE AUTONOMA

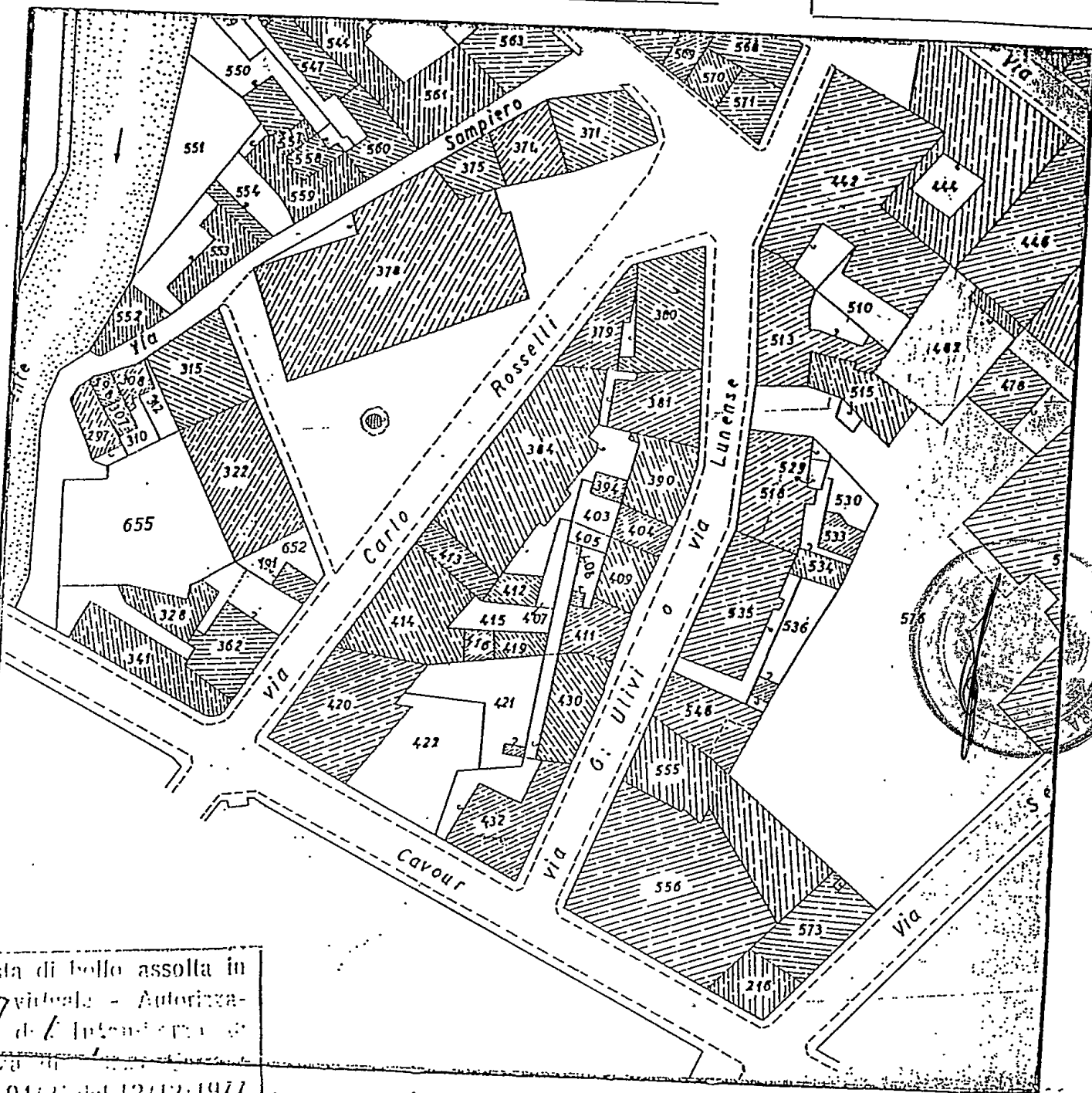
Allegato A del n. 808, 4145

MASSA CARRARA

COMUNE DI CARRARA

Riservato agli Uffici

Allegato a:



Imposta di bollo assolta in
me gvirtuale - Autorizza-
zio d'Intendenza di
Finanza di

112/194/1 del 12/12/1977

FOGLIO N. 40 Scala 1: 1000

Il COMPILATORE

Del presente estratto di mappa che si compone di n. 1 schede, si autenticano i mappali

N. 432

Sig. DAZZI A. e si rilascia a richiesta del
per gli usi consueti dalla Legge

Massa, 4 NOV. 1985

N. 40812 mod. B

Diritto di ricerca

L. 600

Diritto fisso

L. 1500

Particelle, Ila.,
Cofinanli, etc.

N. 1 a L. 300

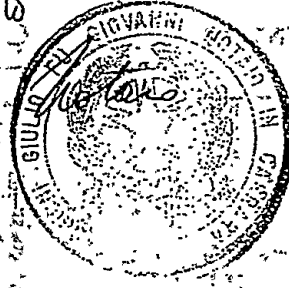
TOTALE 2400



18

David L. Pitt

John L. Pitt



13
CAPITOLATO D'APPALTO DELLE FINITURE
E DELLE OPERE DA REALIZZARE

PRESCRIZIONI GENERALI

Allegato B del n. 10.308 / 4-10

- 1) Il presente capitolato stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali; determina condizioni tecniche normali per l'esecuzione e la valutazione dei lavori e relative provviste che si danno in appalto.
Per tutto quanto si riferisce all'oggetto, alla designazione, forma e descrizione delle opere valgono le disposizioni particolari contenute nel relativo disciplinare di appalto.
- 2) L'esecuzione di tutti i lavori verrà condotta con la massima precisione, conformemente ai disegni e alle prescrizioni dei relativi disciplinari, nonché alle disposizioni che verranno impartite dalla D.L.
L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di osservare tutte le migliori pratiche dell'arte e della tecnica costruttiva. E' obbligo dell'impresa uniformarsi a tutte le prescrizioni di legge ed ai regolamenti comunali vigenti e futuri, in materia di esecuzione dei lavori edilizi nonché di polizia urbana, igiene, ed in particolare alle leggi ed ai regolamenti per la prevenzione degli infortuni ed a quanto prescrivono gli art. 18 e 19 del capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici. L'impresa è contrattualmente responsabile della perfetta rispondenza del tracciato e delle varie dimensioni e parti d'opera, ai tipi di progetto e alle indicazioni contenute nei vari ordini di servizio della D.L. per modo che dovrà a sue spese demolire e ricostruire quanto risultasse errato.
- 3) Restano ferme tutte le disposizioni contenute negli art. 42 e seguenti del Capitolato Generale, per ciò che riguarda la definizione delle eventuali controversie tra l'impresa e il proprietario appaltante.

DISCIPLINARE D'APPALTO

- 1) L'appalto ha per oggetto tutte le opere e prestazioni occorrenti per la ^{ristrutturazione} ~~esecuzione~~ nel Comune di Carrara di un fabbricato di civile abitazione e completo e rifinito in ogni sua parte, da consegnarsi in perfetto stato di abitabilità e di uso.
- 2) Il presente disciplinare d'appalto stabilisce le modalità di esecuzione dei lavori e le caratteristiche delle opere inerenti alla costruzione di cui all'art. 1.
- 3) La forma, le dimensioni e le caratteristiche delle opere da eseguire risultano dalle norme del presente disciplinare, e dai disegni che costituiscono parte integrante del contrat-

- 20
- to stesso.
- 4) Per quanto riguarda le norme, prescrizioni ed oneri generali, le modalità di esecuzione dei lavori, la qualità e l'accettazione dei materiali occorrenti alla esecuzione delle opere, le norme di misurazione, si fa riferimento al Capitolato Generale d'appalto dipendenti dal Ministero del LL.PP., al presente capitolato e al regolamento per la direzione contabilità e collaudo dei lavori dello Stato, che sono nelle attribuzioni del Ministero del LL.PP..
- 5) --

- 6) Tutte le opere comprese nel presente appalto devono rispondere perfettamente alle norme, oneri, condizioni, obblighi e regolamenti contemplati nel presente capitolato. Pertanto per ogni opera o categoria di lavori qui appresso elencate devono intendersi implicitamente citati gli articoli relativi contenuti nella pubblicazione suddetta per la piena osservanza delle condizioni, norme ed oneri ivi contemplati.
- Per le opere appresso descritte per le quali esiste una alternativa di scelta, la soluzione da attuare sarà stabilita esclusivamente dal D.L. di concerto con il proprietario.

DESCRIZIONE LAVORI

- 7) I movimenti di terra comprendono gli scavi di sbancamento e quelli in profondità a cavo aperto od a sezione obbligatoria in terreni di qualsiasi natura e consistenza, con qualsiasi mezzo ed anche in presenza di acqua; la formazione di rilevati, l'esecuzione di spianamenti a quota.
- Gli scavi, in relazione al progetto allegato, saranno eseguiti secondo la profondità, le livellette e l'andamento dei profoli, determinati all'atto esecutivo dalla D.L.
- Nei riguardi degli oneri indicati nel capitolato si segnala in particolare che sono a carico della ditta appaltatrice tutti gli oneri per il temporaneo deposito di terre scavate all'esterno del cantiere e successivo reimpiego per la definitiva sistemazione degli spazi esterni.
- 8) Le fondazioni parziali sono previste in conglomerato cementizio magro, salvo l'eventuale cambiamento che potrebbe essere determinato dalla D.L. per necessità tecniche od economiche, senza che la ditta appaltante possa avanzare pretese per il suddetto cambiamento.

21

10) L'impermeabilizzazione del balcone ~~inestato~~ ed ogni altra parte che lo richieda, verrà realizzata mediante manto elastico. Per tutte le stratificazioni di asfalto dovrà essere previsto l'intonaco rustico o camicia di calce di preparazione.

La D.L. a suo insindacabile giudizio potrà richiedere all'impresa appaltatrice l'esecuzione delle impermeabilizzazioni orizzontali con sistemi brevettati aventi caratteristiche analoghe o superiori a quelle dei tipi elencati in precedenza.

11) La muratura di tamponamento, dello spessore complessivo indicato nei disegni di contratto e comunque non inferiore a cm 28 formata da due pareti di mattoni doppio UNI e camera d'aria intermedia e malta cementizia, compresi gli oneri della muratura in genere, nonché quelle dovuti alla formazione di piattabande, mazzette, sguinci, eventuali incassi e velette in conglomerato cementizio retinato od armato deve essere eseguita secondo le migliori regole d'arte. Nell'intercapedine sarà posto strato isolante fissato sulla faccia interna della parete esterna.

12) Le eventuali strutture in c.a. dovranno venire eseguite secondo le norme contemplate nel capitolato, e con la per fetta osservanza delle prescrizioni regolamentari di cui alle leggi 5/11/71 n° 1086 e 2/2/74 n° 64, ai DM 3/3/75 e 16/6/76 e di quelle che potranno essere successivamente emanate.

I cordoli di collegamento in corrispondenza dei solai, e le piattaband sulle finestre e sulle altre aperture, dovranno essere eseguite in C.A. secondo le norme di composizione, calcolo e esecuzione riportate nelle leggi precedentemente citate.

13) Tutti i solai saranno del tipo misto in c.a. ed elementi di cotto gettati in opera, con sovrastante soletta di calcestruzzo dello spessore di cm 4. I solai praticabili saranno calcolati per un sovraccarico accidentale di Kg 200 per mq, mentre quelli non praticabili saranno invece calcolati per un sovraccarico accidentale di Kg 150 al mq. Dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal decreto 16/6/76 e dalla legge 2/2/74 n° 64, compresi quelli relativi all'interasse dei travetti che non deve superare i cm 50, all'apposizione di n° 3 tondini di ferro del diametro da mm 6 per ml di ripartizione ed a quelli indicati nei paragrafi successivi del presente capitolato.

I solai per le falde inclinate dei tetti saranno del tipo misto come per i piani intermedi, ma verranno calcolati per un sovraccarico accidentale di Kg 150 al mq.

Nei solai in genere dovranno essere preventivamente disposte le aperture per il passaggio di canne fumarie ed altre tubazioni.

La tessitura dei solai e le eventuali mensole esterne

dovranno essere studiate in modo da evitare che risultino strutture in vista contrastanti con le soluzioni estetiche del progetto.

Le rampe delle scale saranno eseguite a sbalzo in c.a. e, unitamente ai ripiani delle scale stesse, saranno calcolate per un sovraccarico accidentale di Kg 400 al mq.

Se per il parapetto delle scale sarà preveista la soluzione a paratina piena, questa sarà eseguita in c.a. dello spessore minimo di cm 5, incastrata ad un estremo, e calcolata per una spinta orizzontale di Kg 100 per mq all'estremo libero.

Gli sbalzi, per cornicioni, pensiline e simili, di qualsiasi forma nelle tre dimensioni, saranno eseguiti come dai grafici di progetto in conglomerato cementizio armato e calcolati per il caso più sfavorevole fra i seguenti: o con un sovraccarico accidentale di Kg 150 per mq o con un carico concentrato di Kg 150 per ml all'estremità dello sbalzo.

- 14) I tramezzi per divisori di ambienti e per rivestimenti di canne fumarie, tubi di scarico e vasche da bagno, saranno realizzati in mattoni forati in foglio dello spessore di cm 8; tutti in malta ordinaria, bastarda o di cemento secondo le disposizioni della D.L.

Le aperture sui tramezzi in foglio dovranno avere, nella parte superiore, i laterizi disposti in modo da formare regolari piattabande.

- 15) La copertura del tetto avrà le falde in c.a. e laterizio con sovrastante manto di marsigliesi inchiodati o cementati.

La copertura della terrazza sarà formata da solaio a camera d'aria come precedentemente indicato munito di rosette di ventilazione e massetto per le necessarie pendenze, con sovrastante intonaco rustico o camicia di calce di preparazione, impermeabilizzazione e pavimento come indicato alle rispettive voci.

- 16) Le pavimentazioni interne saranno realizzate in gres ceramico nelle forme e colori scelti dalla D.L., messi in opera secondo le migliori tecniche costruttive.

Le terrazze praticabili saranno realizzate in gres ceramico forte resistente agli agenti atmosferici e posato su idonea manto di preparazione come già descritto precedentemente.

Il sottotetto non presenterà pavimentazione di sorta.

Il pianerottolo di sosta delle scale sarà realizzato impiegando lo stesso tipo di gres ceramico già visto precedentemente; le alzate e le pedate in marmo bianco.

Tutti i pavimenti di cui precedentemente devono essere rifiniti con stuccatura a cemento, ~~essendo~~.

- 17) Le murature esterne ed interne, nonché i soffitti, i tramezzi, le rampe delle scale, saranno rifiniti con intonaco civile di malta fina e stabilitura fratazzata previa la necessaria preparazione dei soffitti e delle pareti per l'

perfetta adesione degli intonaci.

I prospetti esterni saranno rifiniti con materiali plastici impermeabilizzanti.

- 18) Le tubazioni di scarico nelle quali confluiranno insieme gli scarichi delle cucine, quelli dei gabinetti e dei lavatoi (se esistenti), sono previste in ghisa catramata del diametro interno di cm 16, mentre quelle che raccolgono scarichi di sole cucine avranno il diametro interno di cm 8, comprendono i necessari pezzi speciali, legamenti, raccordi e suggellatura con corda di canapa catramata e piombo, grappe di sostegno e compresa altresì ogni opera di protezione e tramezzatura per mascherare i tubi ove occorra. Saranno posti pozzetti di ispezione e raccolta al piede di ogni colonna di scarico o di discendenti pluviali ed in altri punti di confluenza secondo le prescrizioni della D.L.

Il tubo esalatore in plastica del diametro di cm 15 sarà collegato a tutte le tazze dei cessi e dovrà essere spinto fin sopra il tetto e sormontato da cappello cinese. Le acque nere, bionde e bianche dovranno essere convogliate dai pozzetti di raccolta nelle fogne con tubazioni in gres ceramico o tubazioni in cemento amianto di diametro adeguato (non inferiore a cm 15) munito di pozzetti di raccolta agli incroci.

Se il regolamento edilizio vigente nel comune lo prevede dovranno eseguirsi separate canalizzazioni con inserimento di fosse biologiche.

Tali pozzetti ed il pozzo di raccolta principale saranno in muratura di mattoni o in cemento retinato secondo le prescrizioni della D.L., conformati a sifone, intonacati a cemento con chiusino ispezionabile.

Le tubazioni suddette saranno poggiate su massetti in calcestruzzo e avere pendenza sufficiente per il rapido smaltimento delle acque.

- 19) Gli infissi dovranno essere eseguiti a perfetta regola di arte, completa di controtelai, mostre, contromostre, coprifili e corredati dalle ferramenta di sostegno, di movimento e di chiusura. Dovranno essere tenute presenti le norme del presente capitolato, sia per quanto riguarda la qualità del legname sia per quanto si riferisce alle modalità di costruzione.

Per la qualità delle essenze, le dimensioni degli infissi e dei nodi, i tipi della ferramenta si fa riferimento ai disegni di progetto.

In particolare per gli infissi esterni l'essenza da adottare sarà di douglas, per gli infissi interni in abete.

- 20) Sono previsti rivestimenti in piastrelle di maiolica di prima scelta delle dimensioni e colori scelti dalla D.L. Per la cucina il rivestimento avrà l'altezza di m 1,80 dal pavimento, messo in opera con collanti sintetici. Il bagno avrà un rivestimento completo delle pareti, sguinci e davanzali e della vasca da bagno per una altezza

24

- za di m 1.80 dal pavimento, con piastrelle messe in opera con collanti sintetici.
- 21) Le gronde saranno costituite da un canale in rame dello spessore di 6/10 dello sviluppo indicato nei disegni alle gati e comunque non inferiore a cm 25, con opportuni risvolti, adagiate negli incavi preventivamente creati, oppure sostenute in aggetto da cicogne poste ad opportuna distanza.
- Il terrazzo sarà provvisto di bocchettone di scarico di piombo dello spessore di mm2 con griglia di ~~in~~ protezione apribile a cerniera, in tondini di ferro.
- I discendenti e i pluviali saranno in rame, tutti del diametro, interno di cm 10, nel numero indicato sui disegni di progetto o che verrà prescritto dalla D.L.
- Gli scarichi previsti per la terrazza saranno immessi nei pluviali o in altri scarichi verticali appositi del diametro di mm 60. ~~LIVELLE~~
- Le converse del tetto saranno in lamiera zincata di conveniente spessore ed avranno larghezza tale da essere coperte per un minimo di cm 30 dal materiale di copertura.
- 22) Tutti gli infissi di finestra saranno muniti di vetri ^{a camera d'aria} chiari semi doppi. Tutti i vetri saranno fissati con listelli di legno o a mastice.
- 23) I davanzali, battenti delle finestre, le soglie saranno in lastre di marmo bianco di Carrara dello spessore di cm 3 così pure i gradini e la soglia del portone di ingresso. La copertura del parapetto del terrazzo avrà lo spessore di cm 2.
- Tutte le opere in marmo di cui sopra devono intendersi fornite in opera con gli oneri delle sugellature, incassamenti, fori, ferri, grappe ecc.. e levigate.
- Tutti i gocciolatoi dovranno essere larghi almeno 12 mm e profondi 10 mm; il filo esterno delle soglie, degli stangoni e delle copertine dovrà aggettare almeno mm 45 dal filo esterno finito delle pareti sottostanti.
- Tutte le copertine avranno i giunti battenti e con calettato, ed oltre ad essere murate saranno saldamente fissate ai parapetti con opportune grappe.
- 24) I soffitti e le pareti di tutta la casa saranno tinteggiati previa accurata preparazione e mano di bianco, con mani di colla e colori a scelta della D.L.
- Per le tinteggiature esterne si richiama quanto prescritto alla precedente voce intonaci. Saranno verniciate a tre mani di vernice ad olio e colori previa preparazione, tutti gli infissi interni mentre quelli esterni saranno verniciati a tre mani di vernice "Flatting".
- Salvo diverse disposizioni, saranno lucidati a spirito alla nitro trasparente nella parte esterna i portoni d'ingresso.
- Tutte le opere in ferro saranno verniciate con due mani

vernice ad olio e colori previa prima mano di olio di lino e minio di piombo.

- 25) La canna per ventilazione tipo "Shunt" per la cucina sarà di sezione adeguata. Dovrà essere spinta sopra la copertura secondo le indicazioni dell'ufficio tecnico Comunale.

- 26) Gli impianti idrico - sanitari, del gas ed elettrici, di cui alle successive voci, dovranno essere eseguiti con la osservanza anche delle prescrizioni particolari delle locali società erogatrici.

La distribuzione dell'acqua potabile avrà luogo con il sistema diretto e pertanto dovrà essere previsto, come appreso descritto il relativo impianto.

I diametri delle tubazioni dovranno essere adeguati alla pressione effettiva esistente nell'acquedotto locale.

La schermatura dell'appartamento deve comprendere le tubazioni di alimentazione dell'acqua fredda per tutti gli apparecchi sanitari, ivi compreso lo scaldacqua, la lavatrice, la lava stoviglie. Esse saranno in canna di ferro zincato tipo Mannesmann del diametro interno di 1/2 pollice ad eccezione della tubazione di alimentazione della casetta scaricatrice del, vaso, che sarà del diametro di 3/8 di pollice. Le tubazioni per la distribuzione dell'acqua calda in tubo di ferro tipo Mannesmann zincato da 1/2 pollice per la vasca da bagno, lavabo, bidet, doccia lavatrice e lavello di cucina.

Negli impianti di alimentazione idrica tutti eseguiti come indicato in precedenza si intendono altresì compensati di tutti i necessari elementi particolari per i collegamenti per il buon funzionamento dell'impianto suddetto.

Il bagno sarà costituito da n° 1 vaso a sedile, n° 1 bidet, n° 1 lavabo, n° 1 vasca e saranno scelti a cura della D.L. Per l'appartamento si avrà una apposita nicchia munita di sportelli in ferro costruita a cura e spese dell'impresa per l'installazione del contatore della società erogatrice del gas.

Le tubazioni del gas saranno del diametro prescritto in conformità alle prescrizioni della azienda erogatrice.

Il locale nel quale sarà predisposto il bruciatore e la caldaia per il riscaldamento a gas sarà munito di idonea canna fumaria per l'allontanamento dei fumi di scarico.

- 27) Per quanto riguarda l'impianto elettrico per illuminazione, suoneria e forza motrice monofase, tutti gli impianti esterni ed interni, saranno posti sotto traccia e dovranno essere studiati ed eseguiti con la rigorosa osservanza delle vigenti norme per l'esecuzione degli impianti stabilite dalla AEI e secondo la particolare prescrizione della società distributrice locale.

Fremesso che dovranno prevedersi due distinti circuiti rispettivamente per l'illuminazione e prese di corrente per elettrodomestici, l'impianto base nell'appartamento sarà costituito come segue:

ingresso: almeno due interruttori, una presa corrente e
 presa telefonica
 corridoio: almeno due interruttori e due prese corrente
 cucina: due interruttori e due prese corrente e una presa
 forza motrice
 bagno: due interruttori, una presa corrente e una presa
 f/m
 camera matrimoniale: due interruttori due prese corrente
 soggiorno pranzo: due interruttori e tre prese corrente
 una presa tv e presa telefonica

La linea principale e le derivazioni per l'impianto di illuminazione saranno sotto traccia in tubo di cloruro di polivinile di diametro appropriato installato in modo da rendere i conduttori facilmente sfilabili.

Le scatole di derivazione saranno del tipo da incasso così pure gli interruttori; così la linea di alimentazione per le prese di f.m. e gli apparecchi elettrodomestici. Tutto l'impianto elettrico sopra descritto dovrà avere idoneo collegamento per la messa a terra che sarà realizzata con apposita traccia di rame, collegata ad un disperse, costituito da due paline poste all'esterno del fabbricato in due appositi pozzetti distanti tra loro ml 2.

- 28) Per quanto riguarda l'impianto di riscaldamento dovranno essere previste tutte le forniture e tutti i lavari occorrenti per l'installazione di centrale termica completa di caldaia a gas, rete di distribuzione del fluido scaldante con condutture fatte sotto traccia, radiatori completi di ogni accessorio.

L'impianto di riscaldamento deve essere a circolazione accelerata e dovrà provvedere al riscaldamento di tutti i locali a mezzo di radiatori disposti nei punti indicati dalla direzione lavori.

I radiatori saranno in acciaio verniciato a fuoco e dovranno essere forniti di valvola di sfogo in bronzo.

Per il dimensionamento di detto impianto ci si dovrà attenere alle indicazioni della legge n° 373.

Il vaso di espansione, munito di coperchio e di idonea dimensio-
 nazione sarà protetto contro il gelo e dovrà essere approvato dalla D.L.

Handwritten signatures:
 Mario Lupo
 Lupo



DAZZI Ing. ALBERTO

Via F. Cavallotti, 44 - Marina di Carrara
 Telef. uff. 0586/76265

C.F. DZZ 018831 B832R
 P. I.V.A. 00117600452

27

La presente copia, scritta su fogli 7, è conforme all'originale

USI CONSENTITI

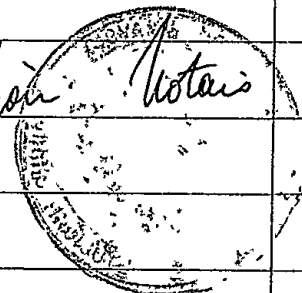
da me conservato. Si rilascia per

14 MAG. 1990

CARRARA

Luigi Tassinari


Registrato a	<i>Buono</i>
il	<i>4 maggio 1990</i>
al n.	<i>226</i> Vol. <i>/</i>
atti	<i>II</i> esatte
lire	<i>102.000=</i>

Luigi Tassinari


COMPRAVENDITA

REPUBBLICA ITALIANA

Rep. N. 152.014

L'anno 1983 -millenovecentottantatre- il giorno 27
-ventisette- Luglio.

In Carrara, Piazza Farini, nel mio studio.

Dinanzi a me Dottor Gino Carozzi -Notaro in

Carrara- iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili

Riuniti di La Spezia e Massa- non assistito da

testimoni per espressa e concorde rinuncia fattane,

con il mio consenso, dai sottoindicati comparenti-

sono presenti:

ROSSI GRAZIELLA, nata a S. Stefano Magra (La

Spezia) il 7 -sette- Agosto 1925 -millenovecento-

venticinque- residente in S. Stefano Magra Via Cisa

Sud N.339 -casalinga;

NARDI EGISTO, nato a Carrara il 15 -quindici-

Ottobre 1934 -millenovecentotrentaquattro- indu-

striale;

BORDIGONI GINA, nata a Carrara il 25 -venticinque-

Febbraio 1937 -millenovecentotrentasette- indu-

striale- entrambi residenti in Carrara Via Moneta

5/B.

Detti comparenti, della cui personale identità io

Notaro sono certo, mi richiedono di ricevere questo
atto con il quale, premesso che tra parte vendittri-
ce e parte acquirente non corrono vincoli di
parentela in linea retta, convengono e stipulano
quanto segue.

ART.1- Rossi Graziella vende cede e trasferisce a
Nardi Egisto e Bordigoni Gina, che acquistano in
regime di comunione legale dei beni tra loro -come
gli stessi dichiarano-, il seguente immobile in

Comune di Carrara:

fabbricato da cielo a terra di antica costruzione
ed in cattivo stato, da ristrutturare, con piccolo
cortile retrostante, sito in Carrara Via Ulivi (già
Via Lunense) 23.

Si compone: in piano terreno di un fondo e di una
cucina; in piano primo di due vani e servizi; in
piano secondo di due piccoli vani, cucinetta e
gabinetto esterno nel terrazzino; nonchè di soffit-
ta.

Nel N.C.E.U. è a partita 8347 - foglio 40 -mapp.

432 sub **3** (già Sez.I -foglio 1 -mapp.707 sub 3)-

Via Lunense- piano terreno, primo e secondo-

Categoria A/2 - vani 4,5- rendita L.1044.

Ai confini: Via Ulivi, proprietà acquirenti, salvo
se altri o più attuali.

In caso comunque di imprecisa o incompleta descrizione anche catastale, le parti precisano che con il presente atto intendono compravendere tutto quanto è di proprietà della parte venditrice in quella zona.

ART.2- Detto immobile viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni azione e ragione, accessione, accessori, pertinenze e dipendenze, infissi ed impianti, parti comuni e condominiali, servitù attive e passive, diritti di qualsiasi natura (ivi compresi quelli che l'attuale venditrice ebbe a pattuire e riservarsi nell'atto di acquisto), nulla escluso o riservato.

ART.3- La parte venditrice dichiara e garantisce che quanto venduto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità, anche ai sensi della legge 19. Maggio 1975 N.151, libero da ipoteche, trascrizioni passive, vincoli ed oneri pregiudizievole, privilegi civili e tributari, diritti di terzi, con le imposte al corrente.

Le parti dichiarano che nessuno vanta diritti di prelazione e comunque la parte acquirente esonera espressamente la parte venditrice da qualsiasi sua responsabilità al riguardo.

La parte venditrice dichiara altresì che l'immobile

in oggetto è gravato solo formalmente (essendo il relativo debito da tempo estinto) da ipoteca di L.3.800.000 iscritta a favore della Cassa di Risparmio di Carrara in data 27 Giugno 1961 Part.Art.408; ipoteca che la parte venditrice si obbliga a cancellare a sua cura e spese entro tre mesi da oggi.

ART.4- Quanto oggetto della presente vendita è pervenuto alla parte venditrice con atto Notaro Giuseppe Zuccarino in data 5 Febbraio 1949 Rep.N. 18776 -Trascritto a Massa il 3 Marzo 1949 Part. Art.444.

ART.5- Le parti dichiarano che il prezzo della compravendita è convenuto, a corpo e non a misura, complessivamente in L.35.000.000 trentacinquemilioni di lire-.

Detta somma la parte venditrice riconosce già riscossa dalla parte acquirente cui pertanto ne rilascia ampia quietanza di saldo.

Si rinuncia a qualsiasi ipoteca legale, possa competere dal presente atto.

ART.6- Io Notaro ho richiesto la dichiarazione I.N.V.I.M. prescritta dal D.P.R. 26 Ottobre 1972 N.643.

Le spese di questo atto e conseguenti -salvo

l'INVIM- sono a carico della parte acquirente.

Il presente atto quasi tutto dattiloscritto ai sensi di legge da persona di mia fiducia ed in piccola parte scritto di mia mano in quattro facciate intere e parte di questa quinta su due fogli, è stato da me Notaro letto ai signori comparenti, che mi dichiarano di approvarlo e con me lo sottoscrivono in calce come segue e nel margine del primo foglio.

F.ti Rossi Graziella - Bordigoni Gina - Nardi

Egisto - Dottor Gino Carozzi Notaro

Dott. FRANCESCO SAGONE
NOTAIO
Via Aronte n. 7 - Tel. 73.003
CARRARA

Repertorio N. 26.370 Raccolta N. 3.463

Compravendita

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentottanta, il giorno ventuno maggio

(21 maggio 1980)

in Carrara, nel mio Studio in Via Aronte, n. 7.

Avanti di me, Dott. Francesco Sagone, Notaio in

Carrara, iscritto presso il Collegio Notarile dei

Distretti riuniti di La Spezia e Massa, senza l'as-

sistenza dei testimoni, per espressa, concorde ri-

nuncia fattavi col mio consenso dai comparenti, aven-

ti i requisiti di legge.

Sono presenti i Signori:

MARIANI Dott. Roberto, nato a Firenze il 21 dicem-

bre 1920, residente in Forlì, Via Regnoli Giorgio,

n. 107, magistrato;

WARDI Egisto, nato a Carrara il 15 ottobre 1934,

ivi residente in Via Moneta, n. 5/b, tecnico di

cave, il quale dichiara di essere coniugato con la

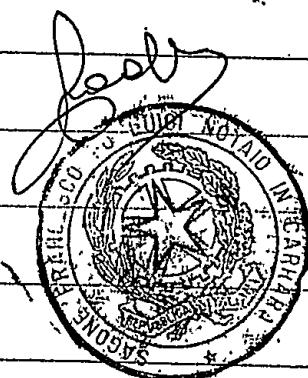
Signora BORDIGONI Gina, nata a Carrara il 25 feb-

braio 1937, e di essere in regime di comunione

legale dei beni.

Detti comparenti, della cui identità personale io

Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il



Via

CODICE

PARTITA

S. 12

COD.

Oggetto

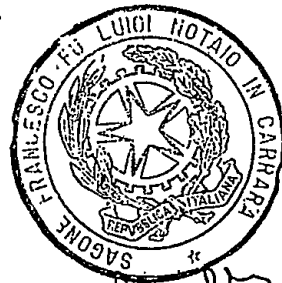
Data

- 2 -

presente atto in forza del quale convengono e stipulano quanto segue.

Art.1 - Il Dott. Roberto Mariani vende e trasferisce al Signor Egisto Nardi, che accetta ed acquista, il seguente immobile:

- in Carrara, fabbricato in Via Ulivi (già Via Lunense), in angolo con Via Cavour, da cielo a terra, composto di un vano uso commercio in Via Cavour, attualmente adibito a macelleria; cinque vani in Via Cavour, adibiti a studio professionale; appartamenti ad uso di abitazione nei piani primo, secondo e terzo, il tutto distinto al N.C.E.U. di Carrara alla partita 10017 in ditta al venditore, foglio 40, mappale 432/7, Via Cavour, piano terra, categ. C/1, cl. 7°, area 57, rendita £. 2.112; mappale 432/4, Via Lunense, n. 25, piano 1°, categ. A/2, cl. 4°, vani 9, rendita £. 2.502; mappale 432/5, Via Lunense n. 25, piani 2° e 3°, categ. A/2, cl. 3°, vani 8,5, rendita £. 1.972; mappale 432/6, Via Lunense n. 25, piano 3°, categ. A/4, cl. 2°, vani 5, rendita £. 420; mappale 432/1, Via Cavour 4/A, piano terreno, categ. A/10, cl. 5°, vani 2, rendita £. 1.300; mappale 432/2, Via Cavour, n. 4/A, piano terreno, categ. A/10, cl. 2°.



mappale 707/7-4-5-6-1-2). Confini: Via Cavour, Via
Ulivi, Rossi Graziella, salvi se altri.

Quanto oggi venduto è pervenuto al venditore per
successione dalla madre Signora Baratta Andreina,
trascritta a Massa il 24/4/1961 al n. 1599 reg.
part.

Art. 2 - La vendita viene stipulata per il dichiara-
to prezzo di lire novantamillioni (L. 90.000.000),
che la parte venditrice dichiara di avere già rice-
vuto prima d'ora dalla parte acquirente, alla quale
rilascia, pertanto, quietanza di saldo, con rinun-
cia ad ogni diritto di ipoteca legale.

Art. 3 - Detto immobile è venduto a corpo, nello
stato di fatto e di diritto in cui attualmente si
trova, con le relative accessioni e pertinenze,
parti comuni e condominiali, nonché con gli oneri e
le servitù attive e passive di qualsiasi specie,
così come posseduto o si ha diritto di possedere
dalla parte venditrice, che promette le garanzie di
legge, dichiarando quanto venduto di sua assoluta
ed esclusiva proprietà, libero da ipoteche, da tra-
scrizioni pregiudizievoli, da diritti di terzi in
genere, con le imposte al corrente.

Art. 4 - Gli effetti utili ed onerosi del presente
atto decorrono da oggi.

Via

- 4 -

CODICI
PARTII

S. II

COD

Ogg

Data

Art. 5 - Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della parte acquirente.

Le parti dichiarano di non essere parenti tra di loro.

La parte venditrice mi esibisce la dichiarazione di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643.

Le parti dichiarano che il vano in Via Cavour distinto col mappale 432/7, adibito a macelleria è attualmente locato alla Signora Marchini Ida; che i vani ai mappali 432/1 e 432/2, adibiti a studio professionale, sono locati al Dott. Agostino Bono- mi; che l'appartamento al primo piano è locato alla Signora Galeotti Adriana e che l'appartamento al secondo piano è locato al Signor Marco Ronconi tutti soggetti al regime vincolistico vigente.

Le parti mi dichiarano il loro rispettivo codice fiscale come segue:

Mariani Roberto: MRN RRT 20T21 D6120;

Nardi Egisto: NRD GST 34R15 B832M;

Bordigoni Gina: BRD GNI 37B65 B832P;

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai Signori comparenti che, da me all'uopo interpellati, mi dichiarano di approvarlo.

da pe
di mi
Firma
cesco
Rga
La pres
gin-3,
Carrara

da persona di mia fiducia ed in minima parte scritto
di mia mano.

Firmato: Roberto Mariani - Nardi Egisto - Dott. Fran-
cesco Sagone, Notaio

Registrato a Carrara il 10/6/80 al N. 1038 Vol. 176

La presente copia, scritta su fogli tre è conforme all'ori-
gine, da me conservato, si rilascia per USO FISCALE

Carrara, 24 GIU. 1980

Dott. Francesco Sagone

